



COMUNE DI MIRANO

Provincia di Venezia

ORDINANZA n. 121

SINDACO

Polizia Locale

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DEI VARCHI ELETTRONICI PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO - ZTL. PERIODO DI PREESERCIZIO. ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE PER IL RILASCIO E L'UTILIZZO DELLE AUTORIZZAZIONI DI ACCESSO.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che la Zona a Traffico Limitato (di seguito denominata ZTL) è stata regolamentata con Ordinanza n. 43 del 26/04/1997 e con Ordinanza n° 9 del 22/01/2010;

VISTE:

- la delibera di G. C. n. 6 del 14 gennaio 2010 avente per oggetto: *”delimitazione della zona a traffico limitato permanente nell’area del centro storico del capoluogo”*;
- la delibera di G. C. n. 156 del 02.09.2010 con la quale l’Amministrazione Comunale ha ritenuto urgente finanziare il progetto di un sistema di videosorveglianza della ZTL nel centro storico;
- la determina dirigenziale n. 1085 del 14.12.2010 con la quale è stato approvato il progetto per la realizzazione di un sistema di controllo elettronico degli accessi alla ZTL (denominati varchi) redatto dal Progettista incaricato, nel quale sono stati individuati n. 3 stazioni di rilevamento dei veicoli;
- la determina dirigenziale n. 193 del 30.03.2011 con la quale è stata assegnata alla Ditta STS srl l’installazione del sistema di controllo ZTL;
- il D.P.R. n. 250 del 22 giugno 1999 “Regolamento recante le norme per l’autorizzazione all’installazione ed all’esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato”;
- i Decreti di omologazione del sistema per il controllo elettronico degli accessi nelle zone a traffico limitato e nei centri storici, denominato “STS Guard” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. prot. 3402 in data 12 dicembre 2005 e n.103681 del 30 dicembre 2010;

CONSIDERATO che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato il Comune di Mirano all’installazione e all’attivazione di un sistema di controllo elettronico degli accessi con proprio provvedimento prot. n. 1820 in data 01.04.11 il quale prevede, tra le altre disposizioni, che venga espletato un periodo di preesercizio di durata non inferiore a 30 giorni, da realizzare sotto il controllo del Comando Polizia Locale;

PRESO ATTO del collaudo del sistema dei varchi elettronici da parte del tecnico Ing. Paolo Boniotti della Ditta STS s.r.l. per consentire l’attivazione del periodo di preesercizio del sistema;

CONSIDERATO che con l’entrata in funzione del nuovo sistema di controllo elettronico dei varchi della ZTL si rende necessario procedere ad un’integrazione delle ordinanza n. 43 del 26.04.1997 e n. 9 del 22.01.2010, per stabilire le nuove procedure e modalità per il rilascio e l’utilizzo delle autorizzazioni per l’accesso alla ZTL, che potranno comunque essere modificate in relazione alle esigenze delle categorie/associazioni interessate;

PRECISATO che la gestione del sistema dei varchi elettronici avverrà a cura del Comando di Polizia Locale;

PRESO ATTO inoltre della vigente normativa che disciplina le modalità di utilizzo dei dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada di cui al punto 5.3 del provvedimento in materia di videosorveglianza del 08.04.2010 da parte del Garante per la protezione dei dati personali;

VISTI inoltre gli artt. 5, 6, 7, del D.L.vo 30.04.92 n. 285, ed il D.P.R. 16.12.92 n. 495, nonché gli artt. 50 e 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

1. l'attivazione del sistema di controllo elettronico degli accessi in ZTL, a decorrere dal 10.06.2011, ogni venerdì dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del sabato, ogni sabato dalle ore 21,00 alle ore 06,00 del lunedì successivo, tutti i giorni festivi dalle ore 07,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, mediante l'utilizzo di telecamere omologate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto n. 3402 del 12/12/2005 e n.103681 del 30/12/2010, installate in corrispondenza dei 3 varchi così denominati:

- varco n. 1: Via Barche civ. 38;
- varco n. 2: Via Castellantico civ. 7;
- varco n. 3: Via Bastia Fuori civ. 45;

2. l'avvio, a decorrere dalla medesima data – 10/06/2011 – della fase di preesercizio che avrà durata non inferiore a 30 giorni, così come previsto dall'autorizzazione di cui in premessa mediante il controllo della Polizia Locale.

ACCESSO E CIRCOLAZIONE IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO - CRITERI GENERALI

All'interno della "ZTL" oggetto di regolamentazione con il presente provvedimento, la circolazione è consentita a: velocipedi, veicoli di soccorso, veicoli di servizio e veicoli utilizzati nell'ambito dei compiti d'istituto dalle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, i Corpi e Servizi di Polizia Locale e Provinciale, le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, le Forze Armate, il Corpo Diplomatico aventi targa di immatricolazione C.D. (Corpo Diplomatico) o C.C. (Corpo Consolare), nonché ai veicoli e utenti autorizzati di seguito elencati, con obbligo di comunicazione del numero di targa. L'accesso alla ZTL è consentita esclusivamente da Via Bastia Fuori, Via Castellantico e Via Barche.

1) AUTORIZZAZIONI A CARATTERE PERMANENTE

a) Veicoli di proprietà o in uso esclusivo ai residenti anagrafici e ai domiciliati, titolari di contratto per uso abitativo regolarmente registrato con utenze domestiche a loro intestate, con accesso dai numeri civici delle vie sottoposte alla limitazione ZTL, alla condizione che abbiano la disponibilità di posto auto, stalli di sosta, aree o rimesse private esterne alla sede stradale (e comunque interdette al pubblico transito); è consentita la fermata negli stalli di sosta solo per brevi operazioni di carico/scarico;

b) Veicoli di proprietà o in uso esclusivo a titolari di posto auto, stalli di sosta, aree o rimesse private esterne alla sede stradale (e comunque interdette al pubblico transito) all'interno della ZTL. La titolarità del posto auto, stallo di sosta aree o rimesse private esterne alla sede stradale, in via esclusiva, a titolo oneroso o gratuito dovrà essere debitamente documentata;

c) Veicoli di proprietà o in uso ad imprese esercenti servizi pubblici essenziali o concessionarie di pubblico servizio per interventi all'interno della ZTL;

d) Veicoli utilizzati per il trasporto di persone diversamente abili di cui all'art.188/1° c. del D. Lgs. n. 285 del 30/04/92 "Nuovo Codice della Strada" e non vedenti in conformità di quanto previsto all'art.12 "Contrassegno Speciale" di cui al D.P.R. n. 503 del 24/07/96, provvisti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza, previa comunicazione dei numeri di targa di massimo due veicoli utilizzabili in via ordinaria, al fine di accedere a luoghi posti all'interno della ZTL;

e) Taxi e veicoli da noleggio con conducente;

f) Veicoli di istituti di vigilanza privata per i servizi d'istituto all'interno della ZTL;

g) Veicoli attrezzati per la rimozione forzata per interventi all'interno della ZTL;

h) Veicoli di proprietà delle testate giornalistiche, di emittenti radio televisive e veicoli in uso a giornalisti iscritti all'albo professionale, limitatamente alle esigenze di spostamento connesse all'esercizio della professione nell'ambito della ZTL;

i) Veicoli di medici e veterinari che effettuano assistenza domiciliare esercitando la propria professione nella sanità pubblica, limitatamente alle esigenze di spostamento connesse all'assistenza domiciliare stessa; veicoli degli operatori e delle associazioni ed imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria o sociale all'interno della ZTL limitatamente agli spostamenti connessi all'esercizio della professione;

j) Veicoli adibiti al trasporto, ritiro o consegna di pasti per mense o comunità e a domicilio, veicoli adibiti a servizio di catering nell'ambito della ZTL;

k) Veicoli per la consegna di medicinali urgenti e salvavita alle farmacie site all'interno delle ZTL, onde garantirne la tempestività e la continuità dell'approvvigionamento, come previsto dal Decreto Ministeriale 6 luglio 1999, allegato 1 "Linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano";

l) Veicoli appartenenti a titolari di attività commerciali al fine di brevi operazioni di carico e scarico presso la sede dell'azienda sita all'interno della ZTL.

2) AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

a) Veicoli di imprese artigiane e assimilate che devono operare all'interno della ZTL con richiesta di accesso temporaneo giornaliero o valido per più giorni per comprovate esigenze di lavoro;

b) Veicoli utilizzati per il trasporto di persone diversamente abili di cui alla lettera d) paragrafo 1, per il tragitto percorso senza la presenza della persona diversamente abile a bordo, mediante comunicazione via fax del numero di targa del veicolo, corredata da apposita dichiarazione, sottoscritta da parte del possessore del contrassegno, attestante gli orari dei transiti e la conformità dell'utilizzo del veicolo per le esigenze di mobilità della persona che si dovrà trasportare o che si è trasportata all'interno della ZTL;

c) Veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri che si svolgano all'interno della ZTL;

d) Veicoli che devono effettuare traslochi o trasporto di merci particolari all'interno della ZTL;

e) Veicoli di operatori commerciali partecipanti a mercati, fiere o manifestazioni all'interno della ZTL;

f) Veicoli diretti alle strutture sanitarie per esigenze di urgenza sanitaria (da comprovarsi successivamente con adeguata documentazione);

g) Veicoli di ospiti di alberghi con sede all'interno della ZTL o su vie che hanno accesso diretto dalla ZTL da attestare con apposita documentazione;

h) Autovetture al servizio di persone diversamente abili di cui all'art.188/1°c. del D. Lgs. n. 285 del 30/04/92 "Nuovo Codice della Strada" e non vedenti in conformità di quanto previsto all'art.12 "Contrassegno Speciale" di cui al D.P.R. n. 503 del 24/07/96, limitatamente ai casi di utilizzo di un

veicolo diverso da quelli precedentemente comunicati al fine di accedere a luoghi posti all'interno della ZTL;

i) Veicoli di medici, veterinari non contemplati dal punto i) paragrafo 1 dei permessi permanenti per i casi di visite urgenti da comprovare successivamente.

Qualora non sia possibile presentare preventivamente la richiesta, per comprovata urgenza o altre motivazioni documentabili, sarà possibile per le categorie di cui sopra, effettuare comunicazione entro le 48.00 ore successive al giorno dell'avvenuto transito, inviando apposita autocertificazione via fax o via mail all'Ufficio Polizia Locale.

L'attivazione dei varchi elettronici del sistema di controllo avviene nei periodi e negli orari stabiliti nei provvedimenti che disciplinano la ZTL; tuttavia, l'Amministrazione Comunale, per esigenze di carattere generale e di interesse pubblico, potrà stabilire la disattivazione parziale o totale del sistema, tramite comunicazione preventiva al Comando di Polizia Locale, che è autorizzato a provvedere al relativo spegnimento attraverso i propri operatori.

L'abrogazione di tutte le disposizioni eventualmente in contrasto od incompatibili con la presente ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 Nuovo Codice della Strada, sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza. I trasgressori sono passibili delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 285/92, Nuovo Codice della Strada.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data. E' altresì ammessa la possibilità di proporre ricorso entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37/3° c. del D.Lgs. 30/04/92 n. 285, con le modalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 16/12/92 n. 495.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Mirano, 16/06/2011

**Il Comandante
SORATO STEFANO**

Reg. Notif.

RELAZIONE DI NOTIFICA
(art. 137 e seguenti codice procedura civile)

Il sottoscritto Messo Notificatore _____ dichiara di
aver oggi notificato copia della presente al Sig. _____
mediante consegna a mani di _____
Mirano, li _____

Il Ricevente

Il Messo Notificatore

Reg. Pubbl.

Affissione Albo Pretorio

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo pretorio dal _____ al
_____ per quindici giorni consecutivi con - senza reclami.
Mirano, _____

Il Messo Comunale
